



Ressort  
Deutsches Schulamt  
Der Schulamtsleiter

Dipartimento  
Intendenza Scolastica Tedesca  
L'Intendente Scolastico

Prot. Nr. 16.4     *AP/et/32.08/29084*

Bozen / Bolzano,     *10.12.2002*

Sachbearbeiter     *Dr. Arthur Pernstich*  
Funzionario

Tel. 0471/     *41 55 70/71/77*

An die Direktorinnen und Direktoren  
der gesetzlich anerkannten  
Mittel- und Oberschulen  
**im Lande**

z.K.:

An die Direktorinnen und Direktoren  
aller Schulstufen  
**im L a n d e**

## **RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS Nr. 48/2002**

Betreff:     **Gleichstellung der Privatschulen mit den Schulen staatlicher  
Art**

*Sehr geehrte Frau Direktor!*  
*Sehr geehrter Herr Direktor!*

Das Staatsgesetz vom 10. März 2000, Nr. 62, sieht vor, dass es ab Beginn des Schuljahres 2003/04 im Bereich der Privatschulen nur mehr gleichgestellte oder nicht gleichgestellte Schulen (scuole paritarie o scuole non paritarie) geben wird. Die gleichgestellten Privatschulen können gültige Studientitel verleihen, während die nicht gleichgestellten diese Befugnis nicht mehr haben werden.

Nachdem im laufenden Jahr die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Gleichstellung größtenteils beantwortet werden konnten, können die Privatschulen nun die entsprechenden Gesuche einreichen.

## 1. Rechtlich anerkannte Privatschulen

Rechtlich anerkannte Privatschulen, welche die Gleichstellung im Sinne des Gesetzes Nr. 62 vom 10. März 2000 anstreben, sind verpflichtet:

- den entsprechenden Antrag an das Schulamt zu stellen,
- eine Beschreibung des mit den Grundsätzen der Verfassung im Einklang stehenden Bildungsauftrages der Schule beizulegen,
- das Schulprogramm nach Artikel 4 des Landesgesetzes Nr. 12/2000, mit Pflichtcurriculum und erweitertem Bildungsangebot einzureichen,
- zu erklären, dass die Finanzgebarung der Schule dem Grundsatz der Transparenz entspricht und all jenen, die in der Schule daran ein Interesse haben, zugänglich ist,
- zu erklären, dass an der Schule Mitbestimmungsgremien errichtet sind, die die demokratische Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Autonomie, an der Ausarbeitung des Schulprogramms und an der Regelung der Rechte und Pflichten der Schüler und Schülerinnen nach den Grundsätzen des Beschlusses der Landesregierung vom 7. Februar 2000, Nr. 252 (Schüler- und Schülerinnencharta), garantieren,
- zu erklären, dass die Einschreibung in die Schule allen Schülern und Schülerinnen, die das Bildungsangebot annehmen und den vorgeschriebenen Studientitel besitzen, ohne Diskriminierung offen steht,
- zu erklären, die Bestimmungen bezüglich Integration von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung oder sonstiger Benachteiligung einzuhalten,
- den Studiengang oder die voll ausgebauten Studienangebote anzugeben, wobei unvollständige Klassenzüge nur in der Einführungsphase erlaubt sind,
- zu erklären, dass das Lehrpersonal die Lehrbefähigung oder die vorgeschriebenen Studientitel besitzt,
- zu erklären, dass die individuellen Arbeitsverträge des gesamten Personals der Schule den Kollektivverträgen im Schulbereich entsprechen, ausgenommen jene des Ordenspersonals, das innerhalb der eigenen Kongregation Dienst leistet; es wird daran erinnert, dass bis zu einem Viertel des gesamten Unterrichts auch Lehrpersonen, die aber auf jeden Fall entsprechende wissenschaftliche und berufliche Qualifikationen aufweisen müssen, mit Volontariats- oder Werkverträgen eingesetzt werden können.

**Der verantwortliche Träger der Schule muss schließlich erklären, dass alle Voraussetzungen, die seinerzeit die rechtliche Anerkennung bedingt haben, weiterhin gegeben sind.**

Die Anträge der interessierten Schulen müssen

**bis zum 30. April 2003**

am Schulamt eingereicht werden, damit die Gleichstellung für das Schuljahr 2003/04 wirksam werden kann.

## 2. Privatschulen, die nicht rechtlich anerkannt sind

Das Gesuch um Gleichstellung ist vom verantwortlichen Vertreter der Schule einzureichen. Der Vertreter muss im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder jener eines EU-Landes sein und über die gesetzlich vorgeschriebenen moralischen und beruflichen Voraussetzungen verfügen.

Kirchliche Träger müssen dem Gesuch die Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen kirchlichen Behörde beilegen; öffentliche Körperschaften (Gemeinde, Land, Region), die Träger von Privatschulen sind, müssen den entsprechenden Ratsbeschluss einreichen.

**Das Gesuch muss die Erklärungen gemäß obigem Punkt 1 und in der Anlage die angeführten Dokumente enthalten.**

Die Schule muss im Antrag außerdem folgende Nachweise erbringen:

- a) Anzahl der langfristig berechneten Räumlichkeiten und Erklärung über ihre Eignung für die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit (einschließlich der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und der hygienisch-sanitären Vorschriften),
- b) Beschreibung der Strukturen, Einrichtungen und Ausstattungen, die dem Schultyp die Einhaltung der geltenden Bestimmungen und die Umsetzung des Schulprogramms ermöglichen,
- c) Übersicht über den/die angebotenen Studiengang/Studiengänge, wobei unvollständige Klassenzüge nur in der Einführungsphase erlaubt sind,
- d) Aufstellung der Klassen, deren Zusammensetzung - auch hinsichtlich der Schülerzahlen - einen effizienten Lehr- und Lernprozess in den verschiedenen Fachbereichen gewährleistet.

Die Anträge der interessierten Schulen müssen **bis zum 28. Februar 2003** am Schulamt eingereicht werden, damit die Gleichstellung für das Schuljahr 2003/04 wirksam werden kann.

Das Schulamt überprüft die Richtigkeit der Angaben sowie die Einhaltung der Bedingungen von Seiten des Gesuchstellers bevor die Genehmigung erteilt wird.

In Bezug auf die Finanzierung der neuen gleichgestellten Privatschule gelten die diesbezüglichen Landesbestimmungen.

Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER  
Dr. Walter Stifter

Anlagen:

- Gesetz vom 10. März 2000, Nr. 62
- Ministerialrundsreiben vom 15. Juni 2000, Nr. 163

**Legge 10 marzo 2000, n. 62**  
(in GU 21 marzo 2000, n. 67)

**Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione**

**Articolo 1**

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.

Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo di tali somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15 All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e a lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



*Ministero della Pubblica Istruzione*

Direzione generale per l'istruzione media non statale  
Direzione generale per l'istruzione elementare  
Servizio per la scuola materna

**Circolare Ministeriale n. 163**

Prot. 63/VD

Roma, 15 giugno 2000

**Oggetto:** L. 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.

Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10 marzo 2000, n.62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.

- Note introduttive sulla parità scolastica
- La parità per le istituzioni scolastiche già "riconosciute" (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)
- La parità per le istituzioni scolastiche non "riconosciute"
- Riconoscimento legale in regime transitorio
- Indicazioni finali.

**1. NOTE INTRODUTTIVE SULLA PARITA' SCOLASTICA**

**1.1** La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S.Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione. La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curriculum obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari. Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia. All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art.1 commi 2 e 3.

## **2. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA' "RICONOSCIUTE" (SCUOLE MATERNE AUTORIZZATE, ELEMENTARI PARIFICATE, SECONDARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE O PAREGGIATE)**

### **2.1 *Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute"***

Sono da intendere scuole già "riconosciute" per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:

- le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art.333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- le scuole elementari parificate ai sensi dell'art.344 del citato T.U. 297/1994;
- le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate ai sensi degli artt. 355 e 356 del citato T.U.297/1994

### **2.2 *Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità***

Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:

- inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
- trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia con i principi della Costituzione;
- trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1° settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art.3 del Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 8.3.1999, n.275), conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione ;
- dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
- dichiarare che nella scuola sono istituiti organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. 24.6.1998, n.249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purchè muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale

istituzione di uno o più nuovi corsi completi iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;

- dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi abilitanti);
- dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.

### ***2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento***

Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.

### ***2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate***

Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art.1, comma 7 della L. n.62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92

### ***2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.***

L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

### ***2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità***

In prima applicazione della legge 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha effetto dal 1° settembre 2000. Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.

### **3. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON "RICONOSCIUTE"**

#### **3.1** *Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità*

La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.

La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.

Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:

**a)** dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica

**b)** dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF

**c)** consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale

**d)** consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

#### **3.2** *Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.*

Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.

#### **3.3** *Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità.*

Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.

#### **3.4** *Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità.*

Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.

### **4. RICONOSCIMENTO LEGALE IN REGIME TRANSITORIO**

**4.1** Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.L.vo 16.4.1994, n.297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.

**4.2** Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art.1 comma 7 della legge 62/2000.

## **5. INDICAZIONI FINALI**

Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario. Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestatari della circolare.

Il Ministro  
De Mauro